

Avv. Caterina Argese

Piazza Roma n. 11

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 080.4805459 – Fax 080.4801577

PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it

Tribunale di Grosseto

Proc. n. 1027/2015 – Dr.ssa Paola Caporali

Prossima Udiienza 20.01.2016

Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.

per

il Sig. Bruno Falzea, con l'Avv. Caterina Argese

contro

l'Avv. Claudio Defilippi, in proprio e quale rappresentante dell'Associazione Professionale "Studio Legale Defilippi & Associati", rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Deborah Cianfanelli

Nel ritenere noto il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del 28.07.2015, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., nonché di tutta la documentazione prodotta, la difesa di parte convenuta si riporta alle conclusioni già rassegnate nel predetto atto e di cui si chiede l'integrale accoglimento, nella ribadita impugnativa di tutto quanto ex adverso richiesto, eccepito e concluso, siccome infondato sia in fatto che in diritto.

Non si ritiene di controdedurre ulteriormente in riferimento alla contestazione di controparte circa la tardività della proposizione della domanda riconvenzionale, poiché il convenuto si è costituito nei termini di legge, ossia in data 28.07.2015.

Per mero tuziorismo difensivo si deposita dichiarazione del Direttore Amministrativo del Tribunale di Grosseto, Dr.ssa Monaci Lucia, attestante

l'avvenuto deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta in data 28.07.2015 (all. 1 alla presente).

Si spera di non dover ulteriormente disquisire in merito ad una contestazione tanto pretestuosa.

Si insiste nella eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda ed indeterminatezza dell'oggetto.

Ed invero, neanche con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. l'attore ha provveduto a precisare la domanda né, ancora una volta, ha provveduto a descrivere compiutamente i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della propria richiesta.

Come questa difesa ha già sottolineato nella propria comparsa di costituzione l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda, è assolutamente generica, e addirittura contraddittoria, comportando conseguentemente la genericità altresì dell'oggetto della domanda con conseguente nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ex art. 164, comma IV, c.p.c..

Ed infatti, l'Avv. Defilippi nemmeno nel termine previsto per la precisazione della domanda, descrive analiticamente l'attività compiuta e le somme percepite per ognuno di essi, lo stato dei procedimenti, le udienze tenutesi, i compensi che ritiene essere dovuti per ogni procedimento.

Tale circostanza non potrà che comportare una declaratoria di nullità dell'atto di citazione così come notificato.

Pur ritenendo sufficiente tale eccezione per la decisione della controversia allo stato degli atti, ove l'On.le Giudicante ritenga necessario istruire la

causa, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati nella comparsa di costituzione e risposta.

In particolare, interrogatorio formale dell'odierno attore sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione "vero che":

1. In data 27.02.2012 fu sottoscritta una convenzione per incarico professionale tra il Committente, Bruno Falzea, ed il Professionista, Avv. Claudio Defilippi con la quale così si pattuiva: *"Art 2 – determinazione del compenso – In caso di mancato accoglimento della domanda proposta,, il Committente non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento, restando il rischio dell'insuccesso interamente a carico del professionista. In caso di vittoria, l'onorario per la prestazione commissionata è determinato in misura pari al 10 % della somma che verrà concretamente incassata, comprensiva di IVA CPA e rimborso spese generali; il professionista avrà altresì il diritto di incassare le spese legali e di difesa poste a carico della controparte, nella misura liquidata dal giudice e solo se effettivamente pagate dal soccombente"*;
2. La predetta convenzione prevedeva all'art. 4 sotto la rubrica "Assunzione di responsabilità" che l'Avv. Defilippi *"assume per l'incarico conferitogli tutte le responsabilità civili, penali e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale; si obbliga ad anticipare ogni spesa del processo, comprese quelle per CONTRIBUTO UNIFICATO, consulenze di parte e d'ufficio, tasse di registrazione, così da mantenere indenne il Committente"*;

3. L'Avv. Defilippi, pur in presenza di detta Convenzione, chiedeva comunque delle somme a titolo di acconti e rimborso spese al Falzea;
4. dal 27.02.2012 il Sig. Falzea versava, nonostante la sottoscrizione dell'accordo di cui si è detto sopra, per intraprendere azione di risarcimento nei confronti del Comune di Grosseto la somma di € 1.500,00 (€ 700,00 con assegno datato 27.02.2012, €400,00 con assegno datato 27.03.2012 ed € 400,00 con assegno datato 27.04.2012);
5. per le somme indicate nella predetta circostanza, le fatture venivano emesse solo in data 25.05.2012 e la fattura n. 313 riporta la somma di € 700,00 come spese esenti Iva ex art 15;
6. alla data di emissione della fattura n. 313 alcuna attività era stata intrapresa con le conseguenti trasferte, contributo unificato versato;
7. all'inizio del mese di maggio del 2012 il Defilippi comunicava al Falzea che risultava più conveniente promuovere un ricorso innanzi al Tar per la revoca della convenzione che una società privata, peraltro fallita nel 2002, Biemme Costruzioni S.r.l., aveva stipulato nel 1991 con il Comune di Grosseto piuttosto che intraprendere un'azione di risarcimento dei danni;
8. essendo decorso oramai qualsiasi termine utile per chiedere la revoca della citata convenzione comunale, il Defilippi sosteneva che era necessario depositare presso il Comune di Grosseto istanza ex L. 241/90 al fine di avere un provvedimento da impugnare innanzi al Tar;

9. solo dopo numerose insistenze da parte del Falzea e dopo sette mesi dal conferimento del mandato, l'Avv. Defilippi comunicava all'odierno convenuto di poter provvedere alla notifica ed al successivo deposito del predetto ricorso al Tar e gli chiedeva la somma ulteriore di € 600,00 per il pagamento del relativo contributo unificato;
10. il Defilippi pretendeva un ulteriore acconto di € 1.000,00 per depositare alla Corte di Appello di Genova (e non di Torino come erroneamente asserisce l'attore) due ricorsi ex Legge Pinto, oltre a un'azione legale che avrebbe dovuto intraprendere contro la Curatela Fallimentare ma che non è stata mai intrapresa;
11. per circa un anno, il Defilippi continuava a chiedere somme al Falzea ora come acconto per i due ricorsi legge Pinto (per uno con istanza di ottemperanza presso il Tar e l'altro con ricorso alla Suprema Corte di Cassazione) ora per integrazione parcella percependo una somma complessiva di € 6.650,00 che avrebbe dovuto comprendere pure la presentazione di un'istanza ai sensi dell'art. 117/88 per denegata o ritardata giustizia imputabile ad un Magistrato, che però non è stata mai presentata;
12. in data 23.09.2013 il Defilippi inoltrava al Falzea avviso bonario di pagamento comunicato dalla Suprema Corte di Cassazione con il quale l'avvocato veniva avvisato che "il ricorso iscritto il 20.08.2013 tra Bruno Falzea c/ Ministero di Giustizia, pervenuto ai sensi dell'art. 134 Disp. Att. C.p.c. è carente di marca di € 8,00, diritti forfettari previsti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02

(Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive integrazioni regolamentari e di n. 1 marca di € 2,58 diritti fofettari previsti dalla legge, in quanto la notifica è stata effettuata ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53 art. 10 comma 1 determinata dall'art. 2 del D.M. 27 maggio 1994”;

13. il Falzea si recava personalmente a Roma a regolarizzare la situazione;
14. in data 21.10.2013 veniva notificata al Sig. Falzea cartella di pagamento n. 051 2013 0013674354 con la quale si chiedeva il pagamento della somma di € 1.584,66 a titolo di omesso versamento contributo unificato presso il Tar Firenze (€ 500,00), sanzione per omesso versamento (€ 1.000,00), interessi (€ 8,63) nonché compensi per Equitalia;
15. tale cartella era stata preceduta, come si legge nella cartella stessa, da invito al pagamento n. 582 del 03.12.2012 notificato all'Avv. Claudio Defilippi, presso il domiciliatario, in data 27.12.2012;
16. l'Avv. Defilippi aveva chiesto ed ottenuto la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo unificato in data 21.09.2012 ed una integrazione di € 500,00 proprio per il pagamento del contributo unificato inviata a mezzo vaglia veloce in data 14.12.2012;
17. il Sig. Falzea manifestava le proprie rimostranze al suo difensore a mezzo e-mail in data 22.10.2013 e sempre a mezzo e-mail in data 15.11.2013 lamentava l'assenza di delucidazioni da parte del professionista circa il modo in cui riteneva di dover procedere per la questione della cartella Equitalia;

18. solo in data 25.11.2013, l'Avv. Defilippi riscontrava le richieste del suo cliente, sostenendo che le somme corrisposte a titolo di "integrazione contributo unificato Tar" fossero state imputate erroneamente dalla contabilità dello Studio legale di cui era ed è rappresentante quali spese per domiciliazioni e trasferte;
19. in tale circostanza il difensore comunicava al proprio cliente che la cartella avrebbe potuto essere impugnata sotto diversi profili;
20. in tale occasione il Defilippi negava la ricezione dell'avviso e prendeva, in ogni caso, impegno a comunicare l'accaduto all'Assicurazione dello Studio;
21. l'Avv. Defilippi prendeva impegno a impugnare egli stesso la cartella di pagamento, poiché sarebbe stato necessario per il rimborso/risarcimento da parte dell'Assicurazione Professionale;
22. il Falzea lo autorizzava, tramite raccomandata a/r n. 14932641924-7, anticipata a mezzo e-mail, ad impugnare la cartella, confermando quanto concordato ossia che le spese fossero poste a carico del difensore e che il convenuto fosse sollevato al riguardo dal pagamento di somme a qualunque titolo;
23. a seguito di tale autorizzazione, l'Avv. Defilippi provvedeva al deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria;
24. a distanza di circa sei mesi, in data 06.05.2014, il Sig. Falzea si vedeva recapitare una missiva dallo Studio Defilippi con la quale si comunicava all'odierno convenuto che *"la cancelleria che ci legge in copia ha sollecitato, tramite comunicazione anche telefonica pervenuta presso il mio Studio, il pagamento del contributo unificato"*

relativo alla causa da Lei intentata presso la Commissione Tributaria di Firenze”, sollecitando all’uopo il Sig. Falzea a provvedere a regolarizzare la posizione direttamente presso la Cancelleria della Commissione Tributaria di Firenze;

25. il Falzea, onde evitare ulteriori conseguenze, si recava personalmente a regolarizzare la posizione presso la Commissione Tributaria di Firenze;
26. l’Avv. Defilippi inoltrava in data 04.06.2014 (il giorno successivo alla ricezione dell’e-mail di cui si è detto al paragrafo precedente) e-mail con la quale si sosteneva di aver ricevuto in data non meglio specificata un modello di dichiarazione ricevuta dalla Corte d’Appello di Genova per la riscossione di un indennizzo ex Legge Pinto;
27. il successivo 06.06.2014 il Defilippi inoltrava al Falzea un sollecito a suo dire per evitare di perdere la priorità acquisita per il pagamento;
28. in data 07.06.2014 il Falzea comunicava la circostanza al Defilippi tranquillizzandolo circa il pagamento delle spettanze liquidate in suo favore, vista la richiesta da parte del difensore della distrazione delle competenze in suo favore;
29. a questo punto il Defilippi, in data 09.06.2014, inoltrava rinuncia a mezzo e-mail ai mandati conferiti, mai seguita da una comunicazione formale;
30. il sig. Falzea, in data 27.07.2014, esortava l’Avv. Defilippi ad usare la diligenza del buon padre di famiglia e ad assumersi le proprie

responsabilità portando a termine i procedimenti pendenti, onde evitare ulteriori danni;

31. In due occasioni, telefonicamente in data 21 e 28 agosto 2014, l'Avv. Defilippi contattava il Falzea comunicandogli che sarebbe rimasto suo difensore solo ove il cliente avesse ritirato l'istanza depositata in Corte d'Appello a Genova e gli avesse riconosciuto una ulteriore parcella di € 1.500,00;

32. L'Avv. Defilippi ha ommesso di depositare i 383 allegati indicati nel ricorso proposto innanzi alla Corte di Cassazione nella causa Falzea c/ Ministero della Giustizia RGV 19312/2013;

33. L'avv. Defilippi ha ommesso di comunicare al cliente che in data 14.10.2015 si sarebbe tenuta udienza in Corte di Cassazione per il ricorso n. 19312/2013 RGV,

34. solo in data 24.11.2014 il Sig. Falzea veniva a conoscenza che in data 18.12.2014 si sarebbe tenuta udienza innanzi al Tar di Firenze, tale comunicazione inviata al Falzea solo in data 09.11.2014 è risultata tardiva a termini scaduti in quanto non ha consentito di nominare un difensore in tempo utile al fine di depositare le memorie previste.

Si chiede ammettersi la produzione documentale già agli atti.

A comprova di quanto già articolato e dedotto nei propri atti e scritti difensivi, si deposta inoltre scambio di e-mail fra il cliente e il suo difensore, in particolare:

1. email datata 08.12.2012;
2. email datata 12.12.2012;

3. email datata 12.05.2013; email datata 21.05.2013;
4. email datata 09.04.2014 con allegata email del 18.03.2014.

Si deposita, altresì:

5. memoria di costituzione di Equitalia Centro S.p.a. nel giudizio pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze;
6. controdeduzioni del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;
7. sentenza Tar Toscana del 04.05.2015;
8. sentenza della Corte di Cassazione n. 7172/2015; verbale di udienza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione del 14.10.2014;
9. e-mail del Procuratore Generale della Corte dei Conti;
10. e-mail di comunicazione della definizione della vertenza V 2010/00949/BNT promossa innanzi alla Corte dei Conti;
11. dichiarazione sottoscritta al ritiro dei documenti depositati presso la Suprema Corte di Cassazione dalle mani dell'Avv. Bruno Carioti.

Ove l'On.le Giudicante non dovesse ritenere sufficiente la dichiarazione scritta dell'Avv. Bruno Carioti e sottoscritta dal Falzea al momento del ritiro dei documenti di causa, circa l'assenza del deposito dei 383 allegati al ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, si chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo dell'Avv. Luigi Pirozzi e dell'Avv. Bruno Carioti sulla seguente circostanza da intendersi preceduta dalla locuzione "vero che":

1. "al momento del ritiro del fascicolo inerente il ricorso 19312/2013 RGV promosso innanzi alla Corte di Cassazione, si verificava che

gli unici allegati esistenti erano quelli riportati dai due indici atti che vengono esibiti al teste”.

Con riserva di replica nei termini di legge.

Martina Franca - Grosseto, lì 21.11.2015

Avv. Caterina Argese